



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 67/21
Lussemburgo, 21 aprile 2021

Sentenza nella causa T-44/20
Chanel SAS / EUIPO

Il Tribunale respinge il ricorso di Chanel contro la registrazione di un marchio di Huawei in quanto i marchi figurativi in conflitto non sono simili

I marchi devono essere comparati per come sono stati registrati o richiesti, senza modificare il loro orientamento

Il 26 settembre 2017, Huawei Technologies ha presentato una domanda di registrazione di marchio all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), segnatamente per materiale informatico. Si tratta del seguente segno figurativo:



Il 28 dicembre 2017, Chanel ha proposto opposizione alla registrazione di detto marchio per il motivo che esso presenta talune similitudini con i suoi marchi francesi registrati precedentemente per profumi, prodotti cosmetici, bigiotteria, articoli in cuoio e capi di abbigliamento:



Con decisione del 28 novembre 2019, l'EUIPO ha respinto la domanda di Chanel in quanto il marchio richiesto da Huawei non era simile a questi due marchi, il secondo essendo stato invocato in quanto rinomato, e non sussisteva rischio di confusione da parte del pubblico.

Con l'odierna sentenza, **il Tribunale dell'Unione europea respinge il ricorso di Chanel** volto all'annullamento di questa decisione.

Nella sua motivazione, il Tribunale procede principalmente all'esame del grado di somiglianza tra i segni in conflitto.

A tal riguardo, il Tribunale rileva che, nella valutazione della loro identità o della loro somiglianza, **i marchi in conflitto devono essere comparati nella forma nella quale sono registrati e richiesti, indipendentemente da qualsiasi eventuale rotazione nel loro uso sul mercato.** Il Tribunale esamina i marchi in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale. Esso rileva, segnatamente, che il marchio richiesto da Huawei è un segno figurativo composto da un cerchio che contiene due curve che assomigliano all'immagine di due lettere «u» di colore nero disposte verticalmente e l'una all'inverso dell'altra, che si incrociano e si intersecano per formare un elemento centrale che costituisce un'ellisse orizzontale. Quanto ai due marchi di Chanel, essi sono composti da due curve che assomigliano all'immagine di due lettere «c», di colore nero, disposte

orizzontalmente e l'una all'inverso dell'altra, che si incrociano e si intersecano per formare un'ellisse verticale, ove la seconda presenta la peculiarità di contenere le dette curve in un cerchio.

I marchi in conflitto presentano talune somiglianze, ma le loro differenze visive sono rilevanti. Per quanto riguarda i marchi di Chanel, segnatamente, le curve sono più arrotondate, i loro contorni sono più spessi e la loro disposizione è orizzontale, mentre quella del marchio di Huawei è verticale.

Conseguentemente, **il Tribunale conclude che i marchi sono differenti.**

Quanto al rischio di confusione per il pubblico, con riguardo all'opposizione di Chanel fondata sul primo marchio, il Tribunale indica che, poiché i segni in conflitto non sono simili, gli altri fattori rilevanti ai fini della valutazione globale del rischio di confusione non possono in alcun caso controbilanciare e attenuare tali somiglianza, sicché non occorre esaminarli.

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ (+32) 2 2964106